

GUIDA PRATICA

Il presidente può essere anche consigliere in altri enti sportivi? Le nuove regole sulle incompatibilità dal 10 agosto 2025

Per Commercialisti e Amministratori dello Sport

Scritta da: Carmelo Parrello • Data: 03/11/2025

Questa guida è pensata per:

- Presidenti di ASD e SSD
- Membri del Consiglio Direttivo
- Amministratori sportivi
- Professionisti che assistono enti sportivi

Nota: questa guida ha scopo informativo/operativo. Per casi specifici valuta sempre una verifica professionale.

La figura del **presidente** di un'associazione o società sportiva dilettantistica (**ASD** o **SSD**) è da sempre centrale nella vita di un ente sportivo. È colui che ne rappresenta la volontà, ne guida le scelte strategiche e ne garantisce il corretto funzionamento.

Con la **riforma dello sport**, tuttavia, il legislatore ha introdotto regole sempre più precise per assicurare **trasparenza** e **indipendenza** nella gestione delle cariche.

Dal **10 agosto 2025**, con l'entrata in vigore del **Decreto-legge 30 giugno 2025 n. 96**, cambia l'articolo 11 del **Decreto Legislativo 36/2021**, che disciplina le **incompatibilità tra incarichi** negli enti sportivi dilettantistici.

Il nuovo articolo 11: divieto assoluto per i presidenti nella stessa disciplina

La nuova versione dell'articolo 11 stabilisce che:

“È fatto divieto ai presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche di

ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP."

Il cambiamento è **netto**. Nella versione originaria, il divieto riguardava genericamente gli **amministratori** (quindi presidenti, consiglieri, segretari, ecc.). Con la nuova formulazione, la limitazione si concentra **esclusivamente sulla figura del presidente**, ma diventa **più severa**: il divieto non riguarda più solo la stessa carica, bensì **qualsiasi incarico** ricoperto in un'altra società o associazione che operi nella medesima disciplina sportiva.

In sostanza, **un presidente non può sedere in nessun altro consiglio direttivo** di un ente che appartenga alla stessa Federazione, disciplina associata o Ente di Promozione.

Cosa comporta in concreto

Questo significa che, se ad esempio **Anna** è presidente di un'ASD affiliata alla **Federazione Italiana di Nuoto**, non potrà assumere incarichi — nemmeno come semplice consigliere — in un'altra ASD o SSD che operi anch'essa nell'ambito della stessa federazione o disciplina.

La ratio del divieto è chiara: evitare che **una singola persona** possa esercitare un'influenza su più enti appartenenti alla stessa disciplina sportiva, prevenendo così **conflitti di interesse** e garantendo una **gestione più trasparente e indipendente**.

Incarichi in discipline diverse: ancora consentiti

Il nuovo articolo 11 **non vieta**, invece, di assumere incarichi in enti che operano in **discipline sportive differenti**. Un presidente di una ASD di **pallavolo** potrà, ad esempio, essere consigliere o presidente in un'altra società che si occupa di **basket** o **atletica leggera**, perché queste discipline appartengono a **federazioni diverse**.

In questo caso, non esiste sovrapposizione né rischio di conflitto, poiché l'attività sportiva si svolge in **ambiti federali distinti**.

L'importanza della chiarezza statutaria

Ogni ente sportivo dovrebbe garantire la **massima trasparenza** nella gestione delle

cariche e delle incompatibilità. Per questo, è fondamentale che lo **statuto** dell'associazione o società preveda in modo esplicito:

- le condizioni di nomina e i casi di incompatibilità;
- la possibilità di revoca o sospensione dell'incarico in caso di violazione della norma;
- l'obbligo, per chi assume una carica, di dichiarare eventuali altri incarichi detenuti in enti sportivi.

Inoltre, le **delibere di nomina** devono essere adottate in modo trasparente, con **astensione del soggetto interessato** e **verbalizzazione chiara** della decisione.

Una governance più chiara e trasparente

Con questa modifica, il legislatore compie un ulteriore passo verso una **governance più ordinata e responsabile** del sistema sportivo dilettantistico. Dal **10 agosto 2025**, solo i **presidenti** saranno soggetti al divieto di cumulo di incarichi, ma con un vincolo più rigoroso: **non potranno ricoprire alcuna carica in altri enti sportivi che operano nella stessa disciplina**.

Una scelta che mira a garantire **indipendenza, correttezza e trasparenza** nella gestione dello sport dilettantistico, tutelando la **credibilità degli enti** e la **fiducia dei loro associati**.